STUDIO LEGALE FOGAGNOLO
www.studiolegalefogagnolo.it

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

Legge 28 dicembre 2015 n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

IMU

COMODATO

L'art. 1, comma 10 L. 208/2015, interviene sull'art. 13, comma 3 D.L. 201/2011, prevedendo che:

«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato»;

di conseguenza, ai fini della disciplina sul comodato, si prevede ora che:

«3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

STUDIO LEGALE FOGAGNOLO
www.studiolegalefogagnolo.it

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

((0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23))».

Commento

Con la nuova disposizione viene ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché:

a) il contratto sia registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

L'agevolazione non opera quindi nel caso di due immobili posseduti dal contribuente in Comuni diversi; il sistema della agevolazioni fiscali rappresenta infatti un'eccezione rispetto alla regola generale, con la conseguenza che ciascuna disposizione di carattere agevolativo ***«come tutte le altre norme dello stesso tipo, esige una interpretazione restrittiva»*** (Cass. Civ., Sez. V, febbraio 2013 n. 4144) ed una ***«applicazione rigorosa»*** (C.T.R. Roma, sentenza n. 1829/14) che tenga conto dell'effettiva situazione che in concreto interessa il contribuente, *«stante* ***il divieto non solo di***

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva»(analogamente sulla natura eccezionale delle agevolazioni, si vedano. Cass. Civ., Sez. V, 25 marzo 2011 n. 6925; Cass. Civ., Sez. V, 25 febbraio 2009 n. 4501; C.T.R. Brescia sentenza n. 81/2010).

TERRENI AGRICOLI

L'art. 1, comma 13 L. 208/2015 interviene sulla disciplina dei terreni agricoli, prevedendo che:

«A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

Commento

A fronte dell'esenzione IMU introdotta per i terreni agricoli – indipendentemente dalla loro ubicazione – allorché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza, viene di conseguenza abrogato il comma 707 Legge stabilità 2014[1] che prevedeva per tale categoria di soggetti la misura ridotta del moltiplicatore (pari a 75) con cui determinare la base imponibile IMU, nonché la franchigia pari o inferiore a € 6.000 di cui al comma 8 *bis* art. 13 D.L. 201/2011;

[1] Al comma 5, secondo periodo, le parole: *«pari a 110»* sono sostituite dalle seguenti: *«pari a 75»*;

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

Viene contestualmente ristabilito come unico valore per il calcolo dell'imponibile ai fini IMU sui terreni agricoli il moltiplicatore ordinario a 135;

In materia di esenzione per i terreni agricoli ricadenti in comuni cd. montani e collinari, si reintroduce il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993

Si esentano inoltre da IMU i terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

a) ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

b) immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

IMBULLONATI

L'art. 1, comma 21 e seguenti L. 208/2015 interviene sulla disciplina degli immobili a destinazione speciale, prevedendo che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016».

«Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016».

Commento

Tali disposizioni disciplinano la detassazione dei cd. macchinari imbullonati, attualmente incorporati nella rendita catastale D ed E dei fabbricati commerciali ed industriali, assegnando contestualmente un contributo ai Comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con l'esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati).

Per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, è possibile procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura *doc.fa.*

Limitatamente al 2016, si dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 4 D.L. 201/2001.

È attribuito ai Comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

STUDIO LEGALE FOGAGNOLO
www.studiolegalefogagnolo.it

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

TASI

L'art. 1, comma 14 L. 208/2015 interviene sulla L. 147/2013, commi 639, 669, 678, 681 e 688, in materia di presupposti TASI, quale componente della IUC, prevedendo che:

« È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), ***((a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9))****, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».*

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

«Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. ***((Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento)). ((Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento))****».*

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

«Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

((Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo))*»*

«È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il ***((termine perentorio del 14 ottobre))*** *dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico»*

Anche l'art. 1, comma 28 L. 208/2015 interviene sulla L. 147/2013 in materia di TASI, prevedendo che:

«Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015».

Commento

Viene introdotta l'esenzione dal pagamento della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, con

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

l'eccezione degli immobili di pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

Il concetto di abitazione principale, come definita ai fini IMU, viene superato ai fini TASI; creando incertezza circa l'applicazione alle fattispecie assimilate.

Ad integrazione del comma 681 Legge 147/2014, viene previsto che per il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale da parte del soggetto detentore che la occupa, (esclusi gli immobili di lusso), il versamento della TASI è effettuato in una percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Qualora il Comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

In analogia con quanto previsto ai fini IMU, si anticipa dal 21 al 14 ottobre anche il termine perentorio per l'invio, da parte di ciascun Comune, delle delibere relative alla TASI (regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l'inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF;

Si mantiene ferma per il 2016, limitatamente agli immobili non esentati (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i Comuni di maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, sempre che tale maggiorazione sia stata deliberata entro il 30 settembre 2015, per l'anno 2015, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge di stabilità 2014;

Ad integrazione di quanto attualmente previsto al comma 678 L. 147/2013, viene previsto che l'aliquota base per la TASI degli immobili merce è fissata all'1per mille fino a che restino invenduti e che gli stessi non vengano in ogni caso locati; i Comuni possono inoltre aumentare tale aliquota sino allo 0,25 per cento.

L'art. 1, comma 20 L. 208/2015 prevede che:

«Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016».

TARI

L'art. 1, comma 27 L. 208/2015 interviene sulla L. 147/2013 in materia di TARI, prevedendo che:

«All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018»[2].

Commento

Viene confermato anche per gli anni 2016 e 2017 quanto disposto dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 (G.U. 5 maggio 2014 n. 102), Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, in forza della quale si prevede che:

«Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»;

[2] 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

Via Richelmy n. 24 – 10015 IVREA (TO) – Tel. 0125 1925760 Fax 0125 1920353
Partita I.V.A. 07532100018

Viene rinviato al 2018 l'adozione dei costi standard di cui al comma 653 per la definizione delle tariffe della TARI.

SOSPENSIONE AUMENTO TRIBUTI LOCALI

L'art. 1, comma 26 L. 208/2015 prevede che:

«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

Commento

Viene riproposto il blocco agli aumenti dei tributi locali, in analogia con quanto già avvenuto nell'ambito del D.L. 93/2008, che incide sull'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria.

Alla luce delle normative sopra indicate, i Comuni non potranno introdurre nel 2016 aumenti diretti delle aliquote tributarie, nonché dovranno valutare attentamente le modifiche apportabili ai propri regolamenti tributari, in quanto le stesse potrebbero essere impugnate dai contribuenti ove dovessero comportare un aumento dei tributi dovuti.